

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO S.R.L. PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE RIVOLTE A PERSONE IN STATO VEGETATIVO E DI MINIMA COSCIENZA - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2018.**

Il giorno ..... del mese di ....., nell'anno ....., presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL Umbria 2, sita in Terni, via Bramante 37,

T R A

l'Azienda USL Umbria 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e P. Iva 01499590550 rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata Azienda



E

l'Istituto S. Stefano S.r.l. (successivamente citata Santo Stefano) con sede legale in Via Aprutina n. 194 - Porto Potenza Picena (MC), Codice fiscale e P. Iva 01148190547, rappresentata dal Dott. Enrico Brizioli, nella qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati.

Con le Determinazioni Dirigenziali n. 10190 del 19/12/13 e n. 7371 del 16/09/14, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V - Accreditamento e Valutazione Qualità, Santo Stefano con sede legale in Via Aprutina n. 194 - Porto Potenza Picena (MC) è stato rispettivamente autorizzato all'esercizio di una struttura destinata a Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 40 posti letto per Unità Speciale Stati Vegetativi in Foligno " ed accreditato per l'attività di una Struttura destinata a Residenza Sanitaria Assistenziale - Unità Speciale Stati Vegetativi per n. 20 posti letto, ubicata presso il presidio

  
 1

ospedaliero di Foligno in via Arcamone, nelle more del trasferimento in Foligno, via dell'Ospedale n.1.

Con Delibera del Direttore Generale n. 307 del 19 Aprile 2013 era stata stipulata apposita convenzione tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e Santo Stefano la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a persone in Stato Vegetativo (S.V.) e di Minima Coscienza (S.M.C.), per un numero massimo di n. 20 posti letto, per il periodo dal 18 aprile 2013 al 28 settembre 2013, presso la struttura ubicata in via Arcamone n. 15, Foligno.

Con successive Delibere n. 818 del 16 Settembre 2013, n. 1165 del 24/12/2013, n. 337 del 28 aprile 2014, n. 523 del 23 giugno 2014 e n. 614 del 19 giugno 2015 la convenzione è stata rinnovata fino al 31/12/2015.


Santo Stefano, a seguito dell'avvenuto perfezionamento amministrativo, ha trasferito a far data dal 6 luglio 2015 le attività della struttura destinata a Unità Speciale Stati Vegetativi dall'Ospedale S.Giovanni Battista di Foligno, in via Arcamone, alla struttura sita in Foligno, via dell'Ospedale n.1.

Santo Stefano dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

Con nota prot.n. 199169 del 30/12/15 il Direttore del Distretto Sanitario di Foligno, ravvisata la necessità di garantire continuità assistenziale ai soggetti ospiti della struttura ha comunicato a Santo Stefano la volontà di attivare il procedimento per la definizione della nuova convenzione, confermando le condizioni vigenti per l'anno 2015 in attesa della definizione del nuovo schema di convenzione.

Con DGR n. 1622 del 29 dicembre 2015 - "Classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all'intensità assistenziale" - la Regione Umbria ha rideterminato gli standard assistenziali delle strutture RD1.2, *"riservandosi di dare pratica attuazione alla classificazione, all'applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette con uno specifico provvedimento della Giunta regionale"*.

La Regione Umbria, pur non avendo ancora definito le tariffe per il ricovero di persone in S.V. o in S.M.C. in regime extra ospedaliero, aveva applicato, a decorrere dal 01/09/2013 il Nuovo Tariffario Nazionale per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera di cui al DM del 18/10/2012 il quale prevede, all'allegato 2 – Riabilitazione e Lungodegenza ospedaliera – la tariffa massima giornaliera per i ricoveri di pazienti in Stato Vegetativo o in Stato di Minima Coscienza pari a € 262,00.



**Tutto quanto sopra premesso, considerato che Santo Stefano era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/15, si conviene e si stipula quanto di seguito.**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione

#### **Art. 1 – Oggetto.**

Oggetto della presente convenzione è la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda e Santo Stefano per l'erogazione di prestazioni riconducibili alla tipologia RD 1.2 in favore di pazienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda o di altra ASL della Regione Umbria che si farà ognuna carico in forma diretta del pagamento delle prestazioni. Il medesimo Istituto erogherà, inoltre, prestazioni a pazienti residenti in ambito extraregionale soggetti a preventiva autorizzazione da parte della ASL di residenza che si farà carico in forma diretta del pagamento delle prestazioni.

L'Azienda intende riservare per pazienti del territorio di residenza n. 20 posti letto per un volume massimo di prestazioni erogabili da parte di Santo Stefano nell'anno 2016 pari a € 1.917.840,00 per 366 giorni, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di degenza pari a 7320 ed a seguire verrà imputato negli anni successivi .

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare a Santo Stefano. Fermo restando il complessivo aziendale, per Santo Stefano il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

#### **Art. 2 – Criteri di accesso alla struttura RD1.2**

L'accesso al servizio è riservato ai pazienti in Stato Vegetativo o coma prolungato, a pazienti con grave compromissione di coscienza che necessitano di alimentazione enterale/parenterale o di respirazione assistita; ovvero a pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria con tracheotomia o ossigenoterapia >6 ore al giorno.

In tutti i casi il servizio è rivolto a pazienti ad alta intensità assistenziale, con progetti a termine, non gestibili a domicilio o in struttura socio-riabilitativa o in residenza protetta.

L'autorizzazione al ricovero è competenza del territorio e, nello specifico, del Distretto sanitario di riferimento, dopo valutazione da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) che elabora il piano assistenziale definendo i tempi e gli obiettivi del trattamento.



Il prerequisite è la proposta e l'inquadramento dei problemi clinici e riabilitativi della persona candidata all'inserimento nella struttura RD1.2 da parte della Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite o struttura riabilitativa competente.

L'inserimento in RD1.2 può avvenire per pazienti :

- ricoverati nel reparto per acuti, nel caso che non ci siano possibilità di recupero funzionale dopo valutazione medica specialistica riabilitativa;
- provenienti dal reparto di Riabilitazione con proposta articolata e relativo piano assistenziale individuale;
- che sono a domicilio, dopo valutazione medica specialistica riabilitativa e per brevi periodi di rimodulazione assistenziale.

In tutti i casi sopracitati è comunque necessaria l'attivazione della UVM territorialmente competente.

Possono essere inseriti soltanto pazienti con le seguenti caratteristiche:

- stato vegetativo
- stato minimamente cosciente
- gravi insufficienze respiratorie secondarie a malattie neurodegenerative neuromuscolari.

Sono escluse le condizioni a carattere degenerativo non riferibile primariamente alla degenerazione neuromuscolare, quali le demenze in fase avanzata.

E' valutata come età minima di ammissione nella struttura l'età superiore ai 14 anni.

### **Art. 3- Modalità di accesso e modalità di dimissione**

**L'ammissione nel modulo RD1.2** avviene con progetto a termine e verifiche periodiche (non oltre 240 giorni) da parte della competente UVM distrettuale per i pazienti residenti nell'Azienda. Per i pazienti non residenti, fermo restando i criteri di ammissione, la valutazione dovrà essere effettuata dalla UVM della Azienda Sanitaria di appartenenza o, in subordine, dalla UVM dell'Azienda, previa richiesta di valutazione in delega da parte della ASL di residenza del paziente. Quanto sopra vale per tutti i casi di accesso alla struttura (sia provenienti dall'Ospedale che dal domicilio o da altre strutture residenziali).

Verrà data priorità a pazienti provenienti da reparti ospedalieri o strutture di riabilitazione; in questo caso, la modalità di dimissione dalle strutture sopra citate è quella consolidata della Dimissione Protetta:

- segnalazione dal Reparto ospedaliero al Distretto (Centro di Salute) utilizzando la "Scheda di Dimissione Protetta"



- accesso della UVM in Ospedale – Valutazione del paziente di concerto con i sanitari della struttura dimettente – formulazione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP), individuazione del setting assistenziale e degli obiettivi assistenziali - coinvolgimento del responsabile sanitario di Santo Stefano nel caso il PAP preveda il regime assistenziale RD1.2 per la definizione del Progetto Terapeutico-riabilitativo individuale.
- autorizzazione al ricovero in RD1.2, formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario territorialmente competente su apposita modulistica, sulla base della valutazione effettuata dalla UVM di riferimento, del Progetto Terapeutico-riabilitativo individuale stilato da Santo Stefano e del budget disponibile, che avrà effetto dal giorno di inserimento nella struttura per le persone in possesso della valutazione della UVM.

**La dimissione dei pazienti** da Santo Stefano dovrà avvenire in modalità concordata e programmata con il Distretto sanitario di riferimento per la presa in carico a livello territoriale, secondo le modalità consolidate della Dimissione Protetta che vedono coinvolti Centri di Salute e UVM territoriali.

#### **Art. 4 – Tipologia delle prestazioni.**

Santo Stefano si impegna a gestire la condizione complessa delle persone in stato vegetativo, stato minimamente cosciente e gravi insufficienze respiratorie.


L'intervento è prevalentemente assistenziale e la componente riabilitativa è mirata al mantenimento delle funzioni motorie e cognitive residue.

I pazienti ammessi hanno condizioni di stabilità clinica e non sono suscettibili di ulteriore, sostanziale recupero funzionale.

La complessità dei pazienti deve essere tale da non essere possibile la domiciliazione o il trasferimento nelle normali RSA o RP.

Santo Stefano è tenuto altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione Umbria (sistema Atl@nte). Santo Stefano è tenuto inoltre alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tale incombenza Santo Stefano è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

Santo Stefano si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dall'Azienda. Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art. 20 (controlli e sanzioni).




Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

#### **Art. 5 – Fornitura di prestazioni/servizi sanitari da parte della Azienda a Santo Stefano**

Santo Stefano si avvarrà di alcuni servizi dell'Azienda da cui "acquisterà" prestazioni, soprattutto prestazioni di diagnostica di Laboratorio, di diagnostica per Immagini, consulenze specialistiche, come di seguito:

-) Prestazioni di laboratorio:

per la richiesta e la lettura di referti delle prestazioni Santo Stefano si avvarrà del software in uso nel presidio ospedaliero di Foligno. Per quanto attiene le prestazioni da richiedere con modulo cartaceo, Santo Stefano utilizzerà quelli già in uso nel Laboratorio Analisi aziendale.

-) Prestazioni di Diagnostica per Immagini:

la richiesta di prestazioni verrà effettuata utilizzando il modulo in uso in Santo Stefano, mentre la refertazione verrà effettuata con software in uso nel presidio ospedaliero. Da parte di Santo Stefano sarà possibile la visione dei referti e delle immagini dei soli pazienti dell'Istituto.

-) Consulenze specialistiche:

la richiesta sarà formalizzata utilizzando il modulo in uso in Santo Stefano. La richiesta verrà inoltrata via fax, previa telefonata, o personalmente al coordinatore della struttura interessata. I tempi di espletamento della consulenza saranno concordati dal personale della struttura direttamente con il medico specialista, in funzione dell'urgenza della richiesta stessa.

Per la contabilizzazione e la fatturazione delle prestazioni di cui sopra, Santo Stefano:

- per le consulenze specialistiche e le prestazioni di diagnostica per immagini provvederà ad apporre sul modulo in dotazione a Santo Stefano, accanto alla prestazione/consulenza richiesta, il codice di riferimento desunto dal nomenclatore tariffario regionale. Il modulo sarà trasmesso al reparto/servizio competente. Il medico che effettua la consulenza/prestazione restituirà il modulo, timbrato e firmato con annotata la dicitura "prestazione eseguita", al Capo sala di Santo Stefano. Una copia del medesimo modulo sarà consegnata dal medico al coordinatore infermieristico o tecnico del reparto/servizio che l'ha eseguita. Quest'ultimo settimanalmente inoltrerà, alla segreteria della Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Foligno o della Direzione del Distretto di Foligno, in base al tipo di prestazione erogata o di specialista coinvolto, i moduli delle prestazioni/consulenze effettuate, ai fini della fatturazione. Inoltre, chi eroga la prestazione provvederà alla registrazione della stessa in apposito registro depositato presso Santo Stefano. Tale registro verrà ritirato mensilmente dalla Direzione sanitaria del Presidio



Ospedaliero o della Direzione del Distretto di Foligno ai fini del riscontro delle prestazioni erogate.

- per le prestazioni di Laboratorio analisi, il laboratorio provvederà a trasmettere mensilmente alla segreteria della Direzione sanitaria di Presidio un report riepilogativo del numero, della tipologia e del costo delle prestazioni effettuate come da nomenclatore tariffario.

#### **Art. 6-- Gestione rifiuti**

Santo Stefano stipula contratto diretto per il trasporto dei rifiuti sanitari.

#### **Art. 7- Procedure di polizia mortuaria**

Le procedure di Polizia mortuaria (compilazione scheda ISTAT, Modulo constatazione di decesso) sono a carico del Medico di Santo Stefano o Medico di Continuità Assistenziale o Medico del Servizio 118 (se intervenuti) mentre la medicina necroscopica rimane a carico del medico di Santo Stefano, ad eccezione dei giorni festivi in cui viene svolta dal servizio di necroscopia territoriale.

#### **Art. 8 – Requisiti Minimi organizzativi**

Santo Stefano deve utilizzare un modello organizzativo che preveda:

- Esistenza di équipe multidisciplinare composta da personale sanitario laureato, da personale dell'area psicologica e tecnici della riabilitazione, educatori, terapisti occupazionali, personale di assistenza sociale;
- Per ogni singolo paziente deve essere redatto un Progetto Riabilitativo dall'équipe multidisciplinare, comprendente uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità;
- Devono essere garantiti una adeguata informazione e l'accesso del familiare alla struttura nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita;
- Deve esistere un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti.

#### **Art. 9 – Requisiti strutturali, tecnologici e di qualità.**

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra il S.S.R. e Strutture private Santo Stefano si impegna a mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente per pazienti in stato vegetativo a responsabilità minimale riconducibili alla tipologia RD 1.2 e l'accreditamento istituzionale.



In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

#### **Art. 10 - Standard Assistenziali**

Ciascun nucleo da 20 posti letto deve garantire un livello assistenziale in linea con quanto previsto nella DGR 363/2009 per la tipologia RD 1.2:

- Assistenza infermieristica 24 h
- OSS 24 h
- Assistenza globale (Infermieri e OSS) => 225 min/paz/die su 7 giorni  
rapporto infermieri/OSS pari a 0,40/0,60
- Assistenza Medica diretta 180 min/die per nucleo su 6 giorni
- Terapia Riabilitativa => 3 ore/paz/sett. (30 min./paz/die su 6 giorni)

L'assistenza indicata come copertura oraria 24 h è riferita alla presenza nelle 24 h nel nucleo della figura professionale indicata.

L'assistenza globale è riferita al totale dei minuti lavorati giornalmente da infermieri e OSS.

I sopracitati standard assistenziali saranno adeguati a quanto previsto nella DGR 1622 del 29/12/2015 a seguito di successivo atto della Giunta regionale.

#### **Art. 11 – Gestione delle urgenze per i pazienti ricoverati nella struttura**

In caso di necessità di intervento medico al di fuori delle fasce orarie garantite da Santo Stefano, gli interventi in urgenza saranno assicurati dal Servizio 118 o dal Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) sulla base della fascia oraria entro la quale si verifica l'urgenza. La prestazione erogata dal Servizio di Continuità Assistenziale per cittadini residenti fuori Regione è soggetta a pagamento; la tariffa applicata, come previsto dall'art. 57 comma 3 dell'ACN per la Medicina Generale, è pari ad € 25,00, compensate direttamente dall'assistito salvo compensazione sostitutiva da parte di Santo Stefano.

#### **Art. 12 – Personale.**

Santo Stefano si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n° 363 del 2009 e alla DGR n. 1622 del 2015, in possesso delle idonee





qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici.

Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

Il personale che opera nella struttura per le prestazioni oggetto della presente convenzione deve risultare da apposito elenco depositato presso la Direzione del Distretto di Foligno al momento della stipula della convenzione.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente. In caso di assenza di variazioni Santo Stefano deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, Santo Stefano si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto di Foligno, allegando la documentazione sopra precisata.

Santo Stefano si impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti, in reazione alle singole categorie di personale dipendente che opera nei Centri, ed a rispettare le norme previdenziali ed assicurative previste dalla legge.

#### **Art. 13 - Sicurezza sul luogo di lavoro.**

Santo Stefano è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente alla Direzione del Distretto di Foligno il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 14 - Documentazione.**

Santo Stefano istituirà e terrà costantemente aggiornate le cartelle cliniche degli utenti nonché un fascicolo amministrativo, individuale nei quali dovranno essere conservati:

- il piano di trattamento dettagliato e personalizzato;



- scheda di ingresso e di dimissione;
- comunicazione dell'avvenuto ricovero inviata alla Azienda sanitaria di residenza del degente entro 48 h dalla data del ricovero.

Santo Stefano dovrà inoltre rendere disponibili :

- Carta del Servizio;
- Piano annuale di Programmazione
- Piano riabilitativo individuale
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

#### **Art. 15- Copertura assicurativa**

Santo Stefano è tenuta a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti inseriti nella struttura, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.


Di tali atti Santo Stefano è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

#### **Art. 16 - Protezione dei dati personali**

Santo Stefano si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 avente ad oggetto " Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Santo Stefano è tenuta altresì a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.



E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

Santo Stefano, in qualità di affidataria è designata quale " Responsabile esterno del trattamento dei dati " con conseguente assunzione dell'obbligo di ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Azienda, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione Santo Stefano dovrà riconsegnare all'Azienda tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

#### **Art. 17 – Tariffe.**

La tariffa giornaliera pro capite onnicomprensiva da applicare, nelle more di una tariffa stabilita dalla Regione Umbria, è pari ad € 262,00/die, che corrisponde alla tariffa massima giornaliera per i ricoveri di persone in S.V. o in S.M.C. per prestazioni di Assistenza Ospedaliera – ( Nuovo Tariffario Nazionale per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera di cui al DM del 18/10/2012, allegato 2 – Riabilitazione e Lungodegenza ospedaliera).

La tariffa giornaliera pro capite onnicomprensiva da applicare, nelle more di una tariffa stabilita dalla Regione Umbria, nelle situazioni di pazienti selezionati per i quali il ricovero in RD1.2 perduri oltre la soglia di 240 giorni - stabilita con DGR dell'Umbria n. 363 del 20 Marzo 2009- è pari ad € 236,00/die.

Non appena deliberato il tariffario della Regione Umbria le tariffe verranno automaticamente adeguate alla vigenza del tariffario per tutti gli ospiti (già presenti o nuovi inserimenti).

Santo Stefano, all'interno della tariffa onnicomprensiva, si impegna ad assicurare la fornitura diretta di farmaci, presidi, prodotti nutrizionali ed altro materiale sanitario la cui erogazione è prevista a carico del Servizio Sanitario Nazionale così come disposto nella vigente normativa.

#### **Art. 18 - Liquidazione Competenze.**

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite, entro 60 gg dalla protocollazione della fattura, che dovrà essere emessa

con cadenza mensile, salvo eventuale conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 30 gg. successivi, con riferimento al numero di utenti effettivamente presenti nella struttura.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento e controfirmata dal legale rappresentante della struttura stessa o suo delegato.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla struttura, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda verrà ridotto del 50%.

La garanzia del mantenimento del posto letto va assicurata per un massimo di 10 gg.

Santo Stefano assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

#### **Art. 19 - Continuità delle prestazioni.**

Santo Stefano si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 4 per l'intero periodo di validità della convenzione.


Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Azienda, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di Foligno, previa comunicazione scritta almeno 15 giorni prima dell'interruzione da parte di Santo Stefano.

#### **Art. 20 – Controlli e sanzioni.**

L'Azienda potrà effettuare presso Santo Stefano, a sua discrezione e senza preavviso nei tempi e nella misura ritenuta opportuna a propria discrezione, controlli ispettivi concernenti sia la gestione sanitaria che amministrativa; avrà facoltà altresì di verificare periodicamente il funzionamento del servizio, gli standard assistenziali garantiti, l'organizzazione del lavoro ed il rispetto dei piani di trattamento.

I controlli saranno effettuati da apposita Commissione individuata dall'Azienda che avrà facoltà anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso Santo Stefano avverranno in presenza di un rappresentante della struttura medesima.

Santo Stefano si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'Azienda l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.



Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

L'esito negativo dei controlli a 10 giorni dalla contestazione comporta, a discrezione dell'Azienda, i seguenti provvedimenti:

- l'applicazione di una riduzione sulla tariffa giornaliera pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 50% a seconda della gravità del mancato adempimento riscontrato dall'Azienda per il periodo di inadempienza;
- la risoluzione del rapporto convenzionale.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

#### **Art. 21 - Durata della convenzione**


La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/16 e fino al 31/12/2018, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accREDITAMENTO istituzionale oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

#### **Art. 22 –Oneri fiscali e registrazione**

Ai fini della registrazione fiscale, Santo Stefano dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Ai sensi della Legge Regionale Umbria n. 11/15 Santo Stefano riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede..

#### **Art. 23 – Foro competente**





Nel caso dovessero insorgere contenziosi in relazione all'interpretazione ed attuazione del presente accordo nonché in relazione all'attività di controllo disciplinata all'art. 20 che precede, un primo tentativo di definizione sarà rimesso ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza della Azienda su nomina del Direttore Generale e due in rappresentanza di Santo Stefano) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di esito infruttuoso le parti concordano che il Foro competente sarà quello di Terni.

La presente scrittura redatta in duplice copia consta di n° 14 fogli scritti e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue:


Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale  
Dott. Imolo Fiaschini



Per l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l.  
Il legale rappresentante Dott. Enrico Brizioli



Santo Stefano espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare quelle di cui agli artt. 4 (tipologia delle prestazioni), 8 (requisiti minimi organizzativi), 9 (requisiti strutturali, tecnologici e di qualità), 10 (standard assistenziali), 12 (personale), 13 (sicurezza sul luogo di lavoro), 15 (copertura assicurativa), 16 (protezione dei dati personali), 17 (tariffe), 18 (liquidazione competenze), 19 (continuità delle prestazioni), 20 (controlli e sanzioni), 22 (oneri fiscali e di registrazione), 23 (foro competente) ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Per l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l.  
Il legale rappresentante Dott. Enrico Brizioli

